Pubblicato il 27/01/2023

N. 00185/2023 REG.PROV.COLL. N. 01034/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1034 del 2020, proposto da Graziano Mansi, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Chieppa, Francesco Colasuonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n.97;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'8.6.2020, notificato in data 9.06.2020, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Personale Marescialli, ha respinto l'istanza di trasferimento del ricorrente, ai sensi dell'art. 33, comma 5 L.n.104/92, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2022 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, il provvedimento prot.n. 323075/T22-9/Pers.Mar. dell'8.6.2020 - che allega notificatogli in data 9.6.2020 - di diniego della sua istanza di trasferimento ex art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, emesso dal comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

In breve è avvenuto che, il ricorrente – maresciallo ordinario dei Carabinieri, in servizio presso l'11° reggimento Carabinieri Puglia, 2° compagnia, con sede in Bari – ha presentato istanza di trasferimento (datata 19.12.2019) in altra sede, al fine di meglio prestare assistenza alla propria madre, invalida e residente ad Andria (la rilevanza delle cui patologie viene riconosciuta anche dall'Arma), ed alla propria moglie, affetta da alcune patologie (ritenute, invece, di scarso rilievo).

La domanda di trasferimento contempla quattro sedi oggetto di pari preferenza: tre in Bari (ove il ricorrente già presta servizio) ed una in Trani (città in cui egli risiede).

A seguito di articolata istruttoria - culminata nel preavviso di rigetto (prot.n. 323075/T22-5/Pers.Mar. del 24.4.2020) ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 - il comando generale ha espresso il proprio diniego all'istanza di trasferimento con il provvedimento in questa sede gravato.

Il diniego al trasferimento trova la sua ragione fondamentale nella carenza di organico della sede di provenienza del ricorrente: tanto si desume dal parere contrario – richiamato per relationem nel provvedimento gravato – espresso dal comandante della Divisione unità mobili Carabinieri.

La p.a. ha poi indicato ulteriori motivazioni ostative all'accoglimento della domanda: in particolare, la circostanza che il militare era stato già, nel 2014, trasferito – su sua domanda ex L. n. 104/1992 - proprio in una delle sedi (Bari) richieste con l'odierna istanza, così ponendolo nelle migliori condizioni possibili al fine di soddisfare le esigenze assistenziali rappresentate, pure in considerazione della presenza di altri familiari sul posto.

Assumendo l'illegittimità del provvedimento, parte ricorrente ha affidato il ricorso a tre motivi di doglianza di cui si darà singolarmente conto nel prosieguo motivazionale, sostenendo – queste, in estrema sintesi, le censure poste a fondamento del ricorso – in primo luogo, che l'amministrazione, nel motivare il diniego, non ha indicato, con sufficiente precisione, le criticità che sarebbero derivate dall'accoglimento dell'istanza, non assolvendo così ad un onere motivazionale "rafforzato" (che – in tesi – sarebbe posto a suo carico) e determinandosi in modo contraddittorio rispetto ai pareri favorevoli al trasferimento raccolti in fase istruttoria; in secondo luogo, che le determinazioni assunte con il provvedimento gravato, non consentendo all'istante di prestare regolare e costante assistenza alla propria genitrice invalida, sviliscono la ratio della normativa applicabile e, dunque, la violano; in terzo luogo, che il diniego, fondando anche sulla circostanza della presenza, sul posto, di altri familiari in grado di assumersi l'onere assistenziale, viola la normativa applicabile, la quale non richiederebbe più i presupposti della continuità ed esclusività dell'assistenza.

L'amministrazione, dal canto suo, nel costituirsi in giudizio (22.9.2020), ha difeso l'operato dei propri uffici, sostenendo di aver adeguatamente motivato – anche con il riferimento per relationem al preavviso di rigetto – il diniego espresso, chiarendone l'iter logico-decisionale, il quale ha portato a ritenere – in coerenza con il dettato normativo e nell'ambito della propria attività discrezionale – prevalenti le proprie esigenze organizzative e di servizio

rispetto a quelle assistenziali dell'istante, vista la condizione di deficit di organico nella sede di appartenenza del ricorrente e considerato che:

- egli presta già servizio in una delle sedi (Bari) ambite a seguito di ottenuto trasferimento da altra sede di servizio;
- è stato esonerato dai servizi notturni;
- svolge quasi esclusivamente turni di servizio interni alla caserma;
- sono presenti, sul posto, altri familiari che possano garantire la continuità dell'assistenza.

Con ordinanza n. 626 del 15.10.2020, rimasta inappellata, questa sezione ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento gravato.

Con memoria del 2.11.2022, il ricorrente ha, poi, rinunciato parzialmente alla domanda per alcune delle sedi richieste con l'istanza rigettata (tutte quelle in Bari), insistendo unicamente sul trasferimento presso la sede di Trani, per la quale resiste il ricorso proposto.

All'udienza del 7.12.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non è fondato.

Le doglianze saranno di seguito trattate congiuntamente, in ragione della loro intima reciproca connessione.

Con il primo motivo di ricorso, il provvedimento viene censurato per violazione dell'art. 33, co. 5, L. n.104/1992, per difetto di istruttoria e carente, nonché contraddittoria ed errata, motivazione.

L'amministrazione, in tesi, non avrebbe chiarito in modo sufficientemente specifico quali criticità sarebbero derivate dall'accoglimento dell'istanza di trasferimento.

Secondo il ricorrente, in altri termini, sull'amministrazione incomberebbe, in questo caso, un onere motivazionale "rafforzato", in virtù del quale questa avrebbe dovuto – per adeguatamente giustificare il diniego espresso - descrivere, dettagliandola in termini numerici, la dotazione organica della sede di servizio di provenienza ed indicarne le carenze.

Sotto altro aspetto, poi, il provvedimento gravato sarebbe – in tesi - contraddittorio perché non tiene conto dei tre pareri favorevoli al trasferimento espressi dai comandanti del reparto presso cui il militare presta servizio.

In ultimo, il diniego espresso sarebbe ingiustificato anche perché l'amministrazione si starebbe privando – in questo modo - della possibilità di beneficiare delle competenze del ricorrente, il quale continua a ricoprire una posizione incompatibile con la sua qualifica di specializzato tecnico telematico.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente censura il provvedimento de quo per violazione dell'art. 33, co. 5, L. n. 104/1992, perché si porrebbe in contraddizione con la ratio della norma: quella di garantire la costanza e la regolarità dell'assistenza al familiare invalido.

L'attuale collocazione del militare presso un reparto operativo – ottenuta a seguito di precedente istanza di trasferimento per L. n. 104/1992 - non gli consentirebbe, in tesi, di prestare adeguata assistenza alla genitrice invalida residente ad Andria, a causa dei servizi notturni, degli straordinari e delle trasferte fuori regione, oltre che della distanza.

Con il terzo motivo di ricorso, il provvedimento viene censurato per violazione dell'art. 33 L. n. 104/1992, perché l'amministrazione - in tesi - non avrebbe dovuto individuare, come motivo ostativo all'accoglimento della domanda di trasferimento, la presenza di altri familiari sul posto in grado di assicurare la continuità dell'assistenza, perché la legge non richiederebbe più che questa sia esclusivamente a carico del lavoratore istante.

Le censure sono tutte infondate nel merito e, in parte, anche improcedibili per difetto di interesse.

Appare anzitutto doveroso premettere, con prospettazione condivisa dalla stessa difesa di parte ricorrente - che lungamente vi si sofferma in ricorso-, che l'art. 33, co 5., L. n.104/1992 configura in capo al lavoratore un interesso

legittimo, e non un diritto soggettivo, alla scelta della sede più vicina alla persona da assistere.

Nel condurre tali valutazioni, l'amministrazione è chiamata ad esercitare un'attività discrezionale di bilanciamento degli interessi coinvolti.

Nel caso di specie, il comando generale ha, dunque, correttamente ritenuto ostativa all'accoglimento della domanda la condizione di carenza di organico della sede di appartenenza del ricorrente, circostanza che pacificamente esclude – per giurisprudenza costante - la possibilità del trasferimento.

Né può ritenersi fondata la pretesa del ricorrente ad una descrizione maggiormente dettagliata, anche in termini numerici, delle ragioni ostative all'accoglimento della domanda atteso il generale principio di sinteticità della motivazione, cui si è correttamente conformata parte resistente nel redigerla.

A maggior ragione il caso di specie non può costituire una deroga a tale principio perché l'interesse del ricorrente al controllo dell'attività della p.a. è stato già soddisfatto con l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti del procedimento del 19.6.2020, all'esito della quale - e assistito dalla piena conoscenza della concreta situazione di carenza di organico- non ha inteso contestarne l'esattezza, attesa evidentemente la piena coerenza della motivazione sinteticamente esposta con i dati ottenuti in sede di accesso.

Il diniego espresso, quindi, oltre ad essere inconfutabilmente giustificato dalla carenza di personale, è anche stato adeguatamente motivato.

Né convince la tesi della sua contraddittorietà perché fondato sull'unico parere contrario raccolto, in contrasto con i tre pareri favorevoli al trasferimento espressi dai comandanti di reparto presso cui presta servizio il ricorrente.

I pareri, per natura, possono infatti risultare contrastanti gli uni dagli altri e, comunque, assumono valenza solo preparatoria per l'amministrazione, che poi decide esercitando il proprio potere discrezionale.

Con riguardo, poi, al mancato impiego delle competenze di specializzato tecnico telematico del ricorrente, è egli stesso ad aver evidenziato che, al

momento del diniego della p.a., non era istituita – presso la sede di Trani - una posizione compatibile con lo specifico profilo professionale posto dallo stesso ricorrente a fondamento della sua pretesa al trasferimento.

La censura, per queste ragioni, si palesa come puramente strumentale e, dunque, manifestamente infondata, come già evidenziato in fase cautelare.

Da ciò deriva l'improcedibilità per difetto di interesse delle altre censure mosse dal ricorrente, tese a confutare gli ulteriori profili motivazionali – tutti con valenza solo rafforzativa - del provvedimento gravato, il quale resiste al gravame per il sol fatto che sussiste, incontestata, la sua ragione essenziale, così non configurandosi la possibilità che potesse avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

Per le ragioni suesposte il ricorso non può trovare accoglimento.

Le spese derogano alla soccombenza in ragione della natura dell'interesse fatto valere in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dando atto della rinuncia parziale in relazione a tre delle sedi negate con il diniego impugnato, in parte lo respinge (quanto al primo motivo di ricorso) ed in parte lo dichiara improcedibile per difetto di interesse (quanto al secondo e terzo motivo).

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7.12.2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Desirèe Zonno IL PRESIDENTE Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO